

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-303 del 20/01/2025
Oggetto	PROCEDIMENTO FC24T0050 - LR 7/2004. CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE AREA DEMANIALE AD USO GUADO SOMMERGIBILE PROVVISORIO A 2 CORSIE SUL TORRENTE VOLTRE IN COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA (FC) RICHIEDENTI: PESARINI ANTONIA E BELLINI NEO
Proposta	n. PDET-AMB-2025-324 del 20/01/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno venti GENNAIO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: LR 7/2004. CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE AREA DEMANIALE AD USO GUADO
SOMMERGIBILE PROVVISORIO A 2 CORSIE SUL TORRENTE VOLTRE IN COMUNE
DI CIVITELLA DI ROMAGNA (FC) RICHIEDENTI: PESARINI ANTONIA E BELLINI NEO
- PROCEDIMENTO FC24T0050 -**

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 "Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale", successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dott.ssa Tamara Mordenti;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

VISTA l'istanza pervenuta, completa di allegati tecnici, il 09/10/2024 con protocollo n. PG/2024/181901, con cui i Sigg.ri CASTELLUCCI ADELMO (CFCSTDLM43B16I310X) e BELLINI NEO (CF BLLNEO58L15C777D), entrambi residenti in comune di Civitella di Romagna (FC), hanno richiesto la concessione per l'occupazione di area demaniale sul corso d'acqua Torrente Voltre ad uso attraversamento con guado provvisorio e sommergibile a due corsie (lunghezza 7mt e larghezza 6mt) in Comune di Civitella di Romagna (FC) ubicata al foglio 83 fronte mappale 43 e foglio 84 fronte mappale 17 di detto comune - codice pratica FC24T0050;

DATO ATTO che, a seguito del decesso del Sig. Castellucci Adelmo, la Sig.a PESARINI ANTONIA (CF PSRNTN46D50C777K) residente in Comune di Civitella di Romagna (FC), con nota del 09/01/2025 acquista da Arpae al PG/2025/3207 è subentrata in qualità di co-titolare nella pratica di concessione di cui trattasi;

DATO ATTO che:

- la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 340 del 06/11/2024 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;

- l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota n. Prot. 17/12/2024.0090272.U del 17/12/2024, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2024/228757, e rettificata, per mero errore materiale, in data 14/01/2025 con nota acquisita al PG/2025/6076, ha rilasciato il nulla osta idraulico n. Prot. 17/12/2024.0090272.U, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13 subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nel Disciplinare, parte integrante del presente atto ;
- l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

PRECISATO che per la presente concessione non è necessario acquisire “comunicazione e/o informativa antimafia” disciplinate dall'art. 82 e seguenti del codice antimafia D.Lgs. n 159/2011 e s.m.i.;

DATO ATTO che i richiedenti:

1. hanno sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2025/8476 del 15/01/2025;
2. hanno presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 eseguito in data 07/10/2024, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
3. hanno versato il deposito cauzionale pari ad € 250,00 in data 16/01/2025 ai sensi dell'Art. 8 della L.R. 2/2015;
4. hanno versato il canone relativo all'annualità 2025 pari ad € 180,30 in data 16/01/2025;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter quindi rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 1 a

decorrere dalla data di adozione del presente atto ovvero fino al **31/12/2025**; la durata comprende anche il successivo ripristino dei luoghi, pertanto dovranno essere comunicate ad Arpae e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile la data di inizio lavori e, al loro termine, la data di fine lavori con attestazione dell'avvenuto ripristino dei luoghi; in caso di richiesta di proroga dovrà essere presentata domanda di rinnovo concessione e corrisposto un canone per l'ulteriore periodo richiesto;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Anna Maria Casadei, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Est, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare ai Sigg.ri **PESARINI ANTONIA** (CF PSRNTN46D50C777K) e **BELLINI NEO** (CF BLLNEO58L15C777D), entrambi residenti in comune di Civitella di Romagna (FC), la concessione per l'occupazione di un'area demaniale sul Torrente Voltre in località Ginestra in comune di Civitella di Romagna (FC) ad uso guado provvisorio e sommergibile a due corsie (lunghezza 7mt e larghezza 6mt), ubicata al foglio 83 fronte mapp. 43 e foglio 84 fronte mapp. 17 di detto comune. Tale area è identificata nell'elaborato grafico allegato parte integrante e sostanziale del presente atto - codice pratica FC24T0050;
2. di rilasciare la concessione richiesta dalla data di adozione del presente atto fino al **31/12/2025**;
La durata comprende anche il successivo ripristino dei luoghi; dovranno essere comunicate ad Arpae e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile la data di inizio lavori e, al loro termine, la data di fine lavori con attestazione dell'avvenuto

ripristino dei luoghi;

2. di precisare che in caso di richiesta di proroga dovrà essere presentata domanda di rinnovo concessione e dovrà essere corrisposto un canone per l'ulteriore periodo richiesto ;
3. di stabilire in 24 mesi la durata del Nulla Osta alla realizzazione dei lavori, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di concessione;
4. di fissare il deposito cauzionale in €. 250,00, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti ai sensi dell'Art. 8 della L.R. 2/2015. Il deposito verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
5. di stabilire che il canone annuo solare è pari a **€ 180,30** e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
6. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
7. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
8. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota n. Prot. 17/12/2024.0090272.U del 17/12/2024, registrata al protocollo Arpae PG/2024/228757, e rettificata, per mero errore materiale, con nota del 14/01/2025, acquisita al PG/2025/6076;
9. di stabilire che i concessionari sono obbligati a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
10. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare, con oneri di bollatura a carico dei concessionari, è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
11. di notificare digitalmente ai concessionari copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta

esplicitamente dai concessionari;

12. che il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
13. che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
14. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
15. che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica e dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

Dott.ssa Tamara Mordenti

(documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale intestata ai Sigg.ri **PESARINI ANTONIA** (CF PSRNTN46D50C777K) e **BELLINI NEO** (CF BLLNEO58L15C777D), entrambi residenti in comune di Civitella di Romagna (FC), - procedimento **FC24T0050**.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione di un'area demaniale sul Torrente Voltre in località Ginestra in comune di Civitella di Romagna (FC) ad uso guado provvisorio e sommergibile a due corsie (lunghezza 7mt e larghezza 6mt), ubicata al foglio 83 fronte mapp. 43 e foglio 84 fronte mapp. 17 di detto comune. Tale area è identificata nell'elaborato grafico allegato parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà durata sino al **31/12/2025**. **La durata comprende anche il successivo ripristino dei luoghi.**

Dovranno essere comunicate ad Arpae e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile la data di inizio lavori e, al loro termine, la data di fine lavori con attestazione dell'avvenuto ripristino dei luoghi.

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico dei concessionari.
2. I concessionari dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di **€ 180,30 che copre tutta la durata della concessione;**

3. In caso di richiesta di proroga della concessione dovrà essere presentata domanda di rinnovo e dovrà essere corrisposto un canone per l'ulteriore periodo richiesto
4. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi dei concessionari è pari ad **€.250**.
5. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che i concessionari abbiano adempiuto tutti i loro obblighi.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. I concessionari si impegnano a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico dei concessionari sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. L'intervento dovrà essere realizzato in conformità al progetto approvato;

2. I concessionari sono obbligati a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
3. I concessionari sono tenuti alla custodia del bene concesso. I concessionari sono responsabili, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità dei concessionari non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
4. I concessionari sono tenuti a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni dei concessionari qualora essi non abbiano provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
5. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
6. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico dei concessionari, restando inteso che l'Autorità idraulica interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

7. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. I concessionari sono tenuti a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
8. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. I concessionari sono tenuti a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
9. I concessionari devono rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al presente disciplinare;
10. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 6

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

La concessione è soggetta alle **prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Romagna**, con nota n. Prot. 17/12/2024.0090272.U del 17/12/2024, rettificata per mero errore materiale con successiva nota del 14/01/2025, di seguito ed integralmente riportate:

“Omissis ..

Si rilascia, esclusivamente dal punto di vista idraulico ed indipendentemente da altre autorizzazioni richieste dalla normativa vigente e fatti salvi i diritti di terzi:

NULLA-OSTA IDRAULICO

All'istanza di concessione finalizzata all'occupazione del demanio idrico sul Torrente Voltre, in sponda dx e sx, mediante attraversamento con guado provvisorio e sommergibile per accesso carrabile a proprietà – Loc. Ginestra nel Comune di Civitella di Romagna (Fc), identificato catastalmente al foglio 83 del CT del comune di Civitella di Romagna fronte mappale n. 43 e Foglio 84 fronte mappale n. 17, secondo quanto dichiarato, descritto, rappresentato e sottoscritto nell'ambito della domanda di concessione e negli elaborati tecnici allegati all'istanza, inviata insieme alla richiesta di nulla osta da parte di ARPAE Prot. n. 221173 del 06/12/2024, acquisita al ns. Prot. n. 06/12/2024.0087947.E;

Il presente nulla-osta è rilasciato quale atto endoprocedimentale nella procedura di rilascio della concessione demaniale ex L.R. 7/2004 e s.m.i. in capo ad Arpae ex L.R. 13/2015;

AUTORIZZAZIONE IDRAULICA

ai sensi del R.D. 523/1904 finalizzata ai lavori di realizzazione dell'attraversamento con guado provvisorio e sommergibile per accesso carrabile a proprietà – Loc. Voltre nel Comune di Civitella di Romagna (Fc), identificato catastalmente al foglio 83 del CT del comune di Civitella di Romagna fronte mappale n. 43 e Foglio 84 fronte mappale n. 17, secondo quanto dichiarato, descritto, rappresentato e sottoscritto nell'ambito della domanda di concessione e negli elaborati tecnici allegati all'istanza, inviata insieme alla richiesta di nulla osta da parte di ARPAE Prot. n. 221173 del 06/12/2024, acquisita al ns. Prot. n. 06/12/2024.0087947.E;

La presente autorizzazione idraulica è rilasciata ai sensi del R.D. 523/1904 ed in coerenza con il Piano Stralcio per il rischio idrogeologico (Variante PAI – PGRA approvata con DGR 2112/2016);

Il Nulla Osta Idraulico e l'Autorizzazione Idraulica sono subordinati all'osservanza delle sottoelencate Prescrizioni e Condizioni Generali:

PRESCRIZIONI

1. La durata del presente nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;

- 2. Di stabilire in 24 mesi la durata dell'autorizzazione alla realizzazione dei lavori, decorrenti dalla data di rilascio da parte di ARPAE del provvedimento di concessione;*
- 3. Sono a carico del Richiedente l'esattezza delle informazioni tecniche fornite attinenti alla richiesta di concessione, compresa quindi la determinazione della superficie demaniale, che il posizionamento dell'area sulla cartografica catastale; quindi, il Richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa, o su richiesta delle amministrazioni competenti, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovesse successivamente rilevare errate;*
- 4. I materiali litoidi, quali ghiaia e sabbia, che sono e restano di proprietà demaniale, non potranno essere asportati dall'alveo del corso d'acqua e dalle sue pertinenze, ma redistribuito e sistemato secondo quanto verrà concordato in fase di sopralluogo con il personale dell'Ufficio Territoriale. I limi sabbiosi depositati dalle piene di cui nell'intervento proposto è previsto l'allontanamento dovranno essere gestiti secondo normativa vigente in materia di terre da scavo previa analisi. È proibito gettare o abbandonare nel corso d'acqua rifiuti o materiali e/o prodotti;*
- 5. L'accesso all'alveo per l'esecuzione di quanto ammesso è consentito esclusivamente attraverso il percorso più breve dalla pubblica via, con divieto di transito nei restanti tratti fluviali;*
- 6. La durata dei lavori in alveo dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario alla loro esecuzione e dovranno essere adottate le misure e le cautele atte a minimizzare i disturbi derivanti dalle attività di cantiere agli habitat, alla fauna e alle specie vegetali presenti nelle zone circostanti;*
- 7. Il presente Nulla Osta idraulico concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale, pertanto, l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private eventualmente necessarie alla realizzazione dei lavori dovrà essere concordata dal richiedente con i rispettivi proprietari;*
- 8. È vietato gettare nel corso d'acqua rifiuti di qualsiasi genere o altri materiali di lavorazione. A lavori ultimati nessun ostacolo al deflusso delle acque dovrà essere presente nell'alveo fluviale;*
- 9. Il personale di questo Servizio potrà sorvegliare lo svolgimento dei lavori e prescrivere, in ogni momento, le eventuali ulteriori misure tecniche e modalità esecutive che riterrà opportune per la*

migliore tutela del buon regime idraulico e della sicurezza del corso d'acqua;

10. Il richiedente dovrà dare informazione alla Regione Emilia-Romagna, Servizio territoriale agricoltura, caccia e pesca di Forlì-Cesena, della data di inizio dei lavori, con almeno quindici giorni di preavviso, ai fini della valutazione, da parte dei tecnici del Servizio, delle possibili turbative all'habitat naturale e della presenza di fauna ittica. Tale Servizio della Regione provvederà a formulare le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente;

11. A seguito della profilatura di raccordo delle scarpate per i ripristini previsti alla struttura del ponte, le nuove superfici in terra dovranno essere inerbite mediante semina con miscuglio di specie graminacee autoctone;

12. Il materiale di risulta delle demolizioni, le ramaglie, i materiali di scarto derivanti dalle lavorazioni effettuate, nonché eventuali materiali di rifiuto che dovessero essere rinvenuti, dovranno essere rimossi dalle aree di pertinenza fluviale e collocati in discarica o smaltiti secondo la normativa vigente;

13. L'area non potrà essere utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti anche a carattere precario e provvisorio né recintata in forma permanente, oltre alle opere di cantierizzazione;

14. E' vietato l'utilizzo di prodotti chimici per le concimazioni, per gli eventuali trattamenti antiparassitari e diserbanti in genere;

15. Il soggetto destinatario della presente autorizzazione dovrà comunicare con un preavviso di almeno cinque giorni le date di inizio e fine dei lavori allo scrivente Ufficio Territoriale Forlì-Cesena a mezzo di posta elettronica all'indirizzo stpc.forlicesena@postacert.regione.emilia-romagna.it, prima dell'inizio dei lavori dovrà essere comunicato il nominativo del tecnico incaricato della direzione lavori con i relativi recapiti (telefono, cellulare, email);

16. Dovrà essere previsto, inoltre, un servizio di reperibilità H 24 di un operatore con idoneo mezzo meccanico (escavatore idraulico) per eventuali interventi di emergenza per tutta la durata delle lavorazioni; il recapito telefonico di reperibilità dovrà essere comunicato a questo Ufficio prima dell'inizio dei lavori;

17. Dovrà essere nominato un tecnico abilitato che assuma il ruolo di Direttore dei Lavori, che, entro 180 giorni dall'ultimazione dei lavori, produca una dichiarazione di regolare esecuzione e idoneità tecnica delle opere, ovvero un certificato di collaudo, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità delle opere al progetto depositato, nonché alla normativa tecnica vigente e alle buone regole dell'arte, o integrando con le tavole di eventuali modifiche.

18. L'area demaniale occupata dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da materie plastiche, bidoni laminati, detriti e/o rifiuti di qualsiasi genere;

19. Tutti quei fenomeni pregiudizievoli per l'officiosità idraulica e gli eventuali danneggiamenti in genere che si dovessero verificare nel corso d'acqua oggetto dell'intervento e causati, anche indirettamente, dalle varie fasi di realizzazione delle opere, saranno interamente ed esclusivamente a carico della Ditta richiedente che, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, dovrà provvedere al ripristino o risarcimento;

20. La manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena i soli lavori necessari a mantenere la sezione idraulica libera e pulita da vegetazione, sedimenti e occlusioni che possano essere di ostacolo al libero deflusso delle acque, di manutenzione ordinaria delle opere, e del tratto interessato dall'attraversamento, esteso per almeno 50 metri a monte ed a valle dello stesso. In particolare, dovranno essere rimossi tronchi e ramaglie che eventualmente si dovessero fermare a seguito di ogni piena del corso d'acqua. Il materiale accumulatosi dovrà essere rimosso e trattato secondo la normativa vigente. L' Ufficio Territoriale Forlì-Cesena si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere ulteriori interventi di manutenzione di cui si dovesse ravvisare necessità per effetto delle opere a carico del richiedente;

21. **Durante l'esecuzione dei lavori**, spetta al richiedente adottare tutte le misure idonee alla sicurezza idraulica, conseguente alla presenza di mezzi o materiali in ambito fluviale, in particolare nel caso di eventi di piena del corso d'acqua o comunque a seguito di emissione da parte di ARPAE

Emilia-Romagna/Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione civile dell'Allerta idrogeologica-idraulica; sarà cura del richiedente consultare tale documento che è reperibile presso il sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le operazioni di messa in sicurezza delle opere dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) nelle zone A – B e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto Bollettino di criticità;

22. Il richiedente, nell'esecuzione dei lavori, dovrà adottare tutte le misure e le cautele previste dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro, D. Lgs. n. 81/2008, tenendo sollevata questo Ufficio (Autorità idraulica) da qualsiasi responsabilità per infortuni ai lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi. A tal fine "... dovranno essere attuate comunque misure di salvaguardia del cantiere e per la tutela della pubblica e privata incolumità durante tutta la fase della cantierizzazione per il rischio di potenziale allagamento delle aree operative di lavoro ubicate in alveo. Dovranno essere monitorati costantemente a monte i livelli idrici del corso d'acqua (anche mediante il controllo dei bollettini di Vigilanza Meteo-Idrologica-Idraulica) e garantito il costante contatto tra un Preposto responsabile e gli organi competenti (Comune, Protezione Civile, etc.)".

23. **Durante l'esercizio della concessione**, spetta al richiedente adottare tutte le misure idonee alla sicurezza nell'utilizzo del guado, in particolare nel caso di eventi di piena del corso d'acqua o comunque a seguito di emissione da parte di ARPAE Emilia-Romagna/Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione civile dell'Allerta idrogeologica-idraulica; sarà cura del richiedente consultare tale documento che è reperibile presso il sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Dovrà in queste occasioni essere interdetto il passaggio con accesso dalla pubblica via con idonee barriere e segnalazioni;

24. Resta facoltà di questo Ufficio Territoriale Forlì-Cesena prescrivere, nel periodo di vigenza della concessione, ulteriori interventi di manutenzione, finalizzati all'ottimale gestione idraulica, di cui dovesse insorgere la necessità. Allo stesso modo nel caso in cui il tratto di corso d'acqua interessato

dalla concessione debba essere oggetto di lavori di sistemazione idraulica potrà essere richiesta la restituzione della stessa area pulita e priva di qualunque materiale o manufatto;

25. Il ripristino ed il risarcimento di eventuali danni a terzi, conseguenti all'occupazione oggetto della presente concessione sono a carico del concessionario;

26. Ogni modifica piano altimetrica e/o intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'UT Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena.

27. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione possano essere arrecati a terzi nell'esercizio della concessione. In particolare, l'area interessata dal guado provvisorio e sommergibile del Torrente Voltre rimane esondabile dagli eventi di piena significativi. Questo aspetto dovrà essere tenuto ben presente dal Concessionario che pertanto è tenuto a segnalarlo in modo chiaro con l'ausilio di un'apposita segnaletica verticale e/o con cartelli da affiggere ai lati e nei pressi del guado.

28. Resta per intero in capo al richiedente l'onere della corretta conservazione del guado sommergibile, la sua ispezione dopo ogni piena e comunque una volta l'anno e la contestuale rimozione di ogni ostacolo al libero deflusso delle acque, la sua verifica di stabilità e funzionalità ed in particolare di ogni onere riguardante la sicurezza dell'opera e del suo utilizzo;

29. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE) e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.

L'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE) e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

30. la manutenzione ordinaria e/o interventi straordinari alle opere, nonché del tratto di fiume interessato dall'attraversamento/occupazione si intendono autorizzate e quindi soggette a semplice comunicazione preventiva scritta all'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE), concernente i soli lavori necessari a mantenere efficiente, funzionale e in sicurezza generale l'attraversamento/occupazione nella sua interezza; Con particolare riguardo alla funzionalità della sezione idraulica del corso d'acqua mediante la pulizia dell'attraversamento/occupazione che dovranno essere sgombri da sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione e/o materiale, sedimenti e occlusioni, rimozione di tronchi, ramaglie che eventualmente si dovessero fermare a seguito di ogni piena del corso d'acqua, che possano essere di ostacolo al libero deflusso delle acque. Il loro smaltimento dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente in ambiti comunque esterni al Demanio Idraulico. **L'area a monte e a valle del guado provvisorio sommergibile**, per una lunghezza almeno pari a 10 metri a monte e a valle di ognuno di questi, dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiali, detriti o rifiuti, che possano essere trascinati da eventuali piene, o dalla vegetazione, ai fini di favorire il naturale deflusso delle acque. L'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere ulteriori interventi di manutenzione di cui si dovesse ravvisare necessità per effetto delle opere a carico del richiedente;

31. Durante la manutenzione e la pulizia ordinaria dell'area oggetto di istanza, ai fini della salvaguardia del patrimonio ittico, i richiedenti autorizzati dovranno attenersi alla raccomandazione di operare nel modo meno invasivo possibile in modo tale da non creare danno agli habitat acquatici circostanti, richiedendo, se del caso, agli uffici preposti le indicazioni operative del caso, come previsto ai sensi e per effetto della L.R. 11/2012;

32. Per l'esecuzione di eventuali successivi lavori di modifica degli attraversamenti, il richiedente dovrà munirsi di regolare autorizzazione rilasciata dall'Amm.ne concedente. In caso di necessità di intervento urgente di riparazione, il Richiedente è tenuto a dare, all'UT Sicurezza Territoriale Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE) anche tramite fax, preventiva comunicazione scritta;

33. Gli eventuali tagli manutentori di vegetazione nell'area demaniale (posta nel tratto d'alveo a monte e valle del **guado provvisorio sommergibile**, per una lunghezza a monte e a valle almeno pari a 10 metri), meglio definiti come "I tagli della vegetazione arborea presente lungo i corsi d'acqua e le casse di espansione e di laminazione possono interessare: alvei, golene, sponde e argini, comprensivi delle sommità, delle scarpate interne ed esterne, delle banche e della fascia di rispetto di 4 m dal piede delle scarpate interne ed esterne". I suddetti tagli devono interessare soprattutto le piante appartenenti alle specie alloctone e quelle morte, inclinate o instabili e devono essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo-autunnale ed invernale, escludendo, comunque, il periodo 15 marzo - 15 luglio, al fine di tutelare l'avifauna nidificante; sono, altresì, sempre ammessi gli interventi urgenti o di somma urgenza necessari per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità", (DGR n. 338 del 26/02/2024 – che modifica la DGR n. 3939/1994 e la DGR n. 1919 del 04/11/2019) in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante, detti tagli dovranno ottenere preventiva autorizzazione scritta dall'UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena e dall'amministrazione concedente (ARPAE).

CONDIZIONI GENERALI

- Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.
- L'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali.
- Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza

idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica, previa consultazione dei Bollettini di vigilanza/allerta nel sito "Allerta Meteo Emilia Romagna" <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/allerte-e-bollettini>;

– Di stabilire che il Richiedente dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale. In particolare, nel caso di eventi di piena del corso d'acqua o comunque a seguito di emissione dell'Allerta meteo-idrogeologica-idraulica da parte di ARPAE Emilia-Romagna/ Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, il richiedente è tenuto alla conoscenza e presa visione di tale documento, reperibile presso il sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le operazioni di messa in sicurezza delle opere dovranno essere eseguite fin dal livello di criticità ordinaria (codice giallo) nelle zone A – B e dovranno essere mantenute operative almeno per tutto il periodo di validità della suddetta allerta e comunque finché permangono le condizioni di criticità;

– L'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena resta, in ogni caso, estraneo da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.;

– Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questo Ufficio Territoriale Forlì-Cesena.

– È compito del Richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi.

– Il presente nulla osta non costituisce in alcun modo, per il manufatto presente su area del demanio idrico un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

– Resta a carico del richiedente ottenere dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni necessarie per il mantenimento del manufatto, in mancanza di queste e su richiesta di dette amministrazioni, provvedere a propria cura e spese alla sua demolizione senza pretendere compensi di sorta né rivalsa alcuna nei confronti di questo Servizio;

– In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente.

...omissis”

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta degli interessati da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora i concessionari, prima della scadenza, intendessero recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che i concessionari abbiano diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA CONCESSIONI

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c. il mancato pagamento di due annualità di canone;
- d. la subconcessione a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per i concessionari, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora i concessionari non provvedano nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia dei

concessionari a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionari dovranno provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.